

ARTICOLO 11

FORNARO, GUERRA, SERRACCHIANI

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

“Articolo 11-bis.

(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sul combustibile da riscaldamento)

1. Al fine di calmierare il prezzo del combustibile da riscaldamento, all'allegato A Tabella A - Parte II-bis (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento) del DPR 633/1972, a decorrere dall'anno 2023, dopo il numero 1-quinquies aggiungere il seguente: "1-sexies) pellet".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 200, come incrementato dall'articolo 152, comma 3 della presente legge.”

Motivazione:

Il pellet, materiale la cui aliquota IVA è stata innalzata dal 10 al 22 per cento con il comma 711, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015) è un combustibile ecologico derivato dagli scarti della lavorazione di falegnameria del legname vergine e, di conseguenza, durante il suo utilizzo, non aumenta l'anidride carbonica nell'aria.

Il consumo di tale combustibile nel 2019, a livello nazionale, da fonti ISTAT, è stato stimato in circa 3,4 milioni di tonnellate, rispetto alle 1,5 milioni di tonnellate nel 2010, portando così l'Italia tra i Paesi europei con il più alto consumo domestico di pellet di legno. Sono, infatti, oltre due milioni le famiglie che usano questo biocombustibile per riscaldarsi e la metà di loro - circa il 4 per cento del totale delle famiglie italiane - lo impiega come fonte di riscaldamento unica o prevalente.

In un momento così delicato dal punto di vista economico, mantenere l'IVA al 22 per cento su un bene considerato ormai necessario per le famiglie italiane, significherebbe dover affrontare un effetto depressivo sui consumi, disincentivando l'utilizzo di un biocombustibile che in molte zone d'Italia rappresenta l'unica alternativa alle più costose fonti energetiche fossili.

Inoltre, vi è da evidenziare come gli effetti negativi del mantenimento dell'IVA all'aliquota del 22 per cento, si siano riscontrati non solo per i consumatori finali, ma anche per l'industria, e sia sul fronte della produzione e della distribuzione del pellet, che su quello di produzione dei sistemi di riscaldamento. Infatti, i produttori italiani di apparecchi domestici alimentati a pellet contribuiscono al prestigio del Made in Italy e sono oggi leader a scala internazionale, esportando oltre il 35 per cento in tutto il mondo e rappresentando più del 90 per cento delle vendite in Europa. Le pesanti e negative ripercussioni che subirebbe questo settore manifatturiero, sarebbero un grave danno se si considera che il comparto del pellet è particolarmente significativo per l'industria italiana, con oltre 42.000 unità lavorative impiegate stabilmente, di cui oltre 20.000 direttamente nella produzione e distribuzione del biocombustibile.

Si rendono pertanto necessari interventi che mirino a calmierare i prezzi del combustibile derivato dai pellet al fine di ridurre la spesa complessiva delle famiglie italiane ed, in particolare, delle famiglie che risiedono in regioni di montagna, caratterizzata da inverni rigidi e freddi in cui il consumo di pellet è notevole, diventando così un costo aggiuntivo al bilancio familiare.

Tale necessità appare altresì coerente con la ratio che ha mosso la più recente politica di contrasto alla crisi energetica e ai relativi aumentati costi di approvvigionamento energetico e che ha disposto la riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas a metano per combustione per uso civile e industriale (articolo 5, del decreto-legge n. 115 del 2022, cosiddetto «aiuti-bis»).

Per effetto della proposta emendativa in commento si prevede che il pellet possa rientrare nell'ambito delle operazioni sottoposte all'aliquota ridotta pari al 5 per cento.